

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 73

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BOTTA, BALZARDI

Presentata il 19 luglio 1983

Norme interpretative per la revisione prezzi per le costruzioni di edilizia scolastica prefabbricata

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge scaturisce dall'esigenza di dare un'interpretazione autentica alla legge 9 dicembre 1975, n. 705, che nel corso del tempo ha dato luogo ad interpretazioni difformi dall'originario spirito informatore voluto dal legislatore.

E ciò, sia per quanto attiene la estensibilità dell'applicabilità dei diritti revisionali a tutti i contratti in esecuzione dell'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sia per quanto attiene l'esclusione dall'applicazione della legge 9 dicembre 1975, n. 705, dei contratti non rientranti fra quelli previsti in detto articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e per i quali rimarrebbero quindi valide, ai fini previsionali, le norme di legge vigenti.

Si precisa, inoltre, che la data del 26 marzo 1973, posta a riferimento iniziale dalla legge 9 dicembre 1975, n. 705, per il riconoscimento della revisione prezzi è sta-

ta determinata in detta legge in conseguenza della seguente dichiarazione espressa dall'allora sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione onorevole Spitella nella seduta svolta in data 8 ottobre 1975 dalla IX Commissione (Lavori pubblici) della Camera dei deputati: « e cioè che non esiste un contenzioso per il periodo precedente al 1973, essendo le partite relative a questo periodo ormai chiuse ed essendosi dichiarate soddisfatte le imprese interessate ».

Contrariamente a ciò, alla data, invece, non tutti i rapporti erano stati definiti, né potevano considerarsi soddisfatte tutte le imprese esecutrici degli appalti di cui ai contratti stipulati in forza dell'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (vedi per esempio: ditta SPECI, il cui ricorso pendeva al TAR del Lazio e nella seduta del 17 novembre 1975 della III sezione - decretazione n. 439 - veniva riconosciuto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pienamente fondato, con il conseguente diritto alla revisione dei prezzi per la costruzione della scuola prefabbricata, realizzata nel comune di Asti, col piano sperimentale previsto dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641).

È alla luce di tutto quanto sopra che viene presentata l'allegata proposta di leg-

ge che tende al pieno legittimo e generale riconoscimento del diritto all'applicazione delle norme di legge che regolano la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche; al fine, anche, di dare un preciso e unico indirizzo che sani eventuali disparità di trattamento già verificatesi e costituzionalmente eccezionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'applicazione della legge 9 dicembre 1975, n. 705, è relativa ai soli contratti di fornitura e posa in opera di edifici scolastici ivi richiamati e stipulati dal Ministero della pubblica istruzione in conformità delle norme stabilite dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 2.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641, stipulati antecedentemente al 1° febbraio 1972, e per i quali alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1975, n. 705, non era stata ancora definita la procedura della revisione dei prezzi.

ART. 3.

Resta ferma la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per tutti i contratti di fornitura e posa in opera delle costruzioni di edilizia scolastica prefabbricata, che non rientrino nell'articolo 1.

ART. 4.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni da valere sui fondi di bilancio.